COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

INTESE E POSIZIONI DOMINANTI

(Articoli da 85 a 90 del Trattato che istituisce la C.E.E.)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1967

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del Trattato (IV/223 — Transocean Marine Paint Association)

(67/454/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 85,

Visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 (1), ed in particolare gli articoli 2, 5, 6, 7 e 8,

Vista la domanda di attestazione negativa, presentata il 29 ottobre 1962, in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 17 per l'accordo stipulato il 1° gennaio 1959, modificato il 15 giugno 1966, e costitutivo della Transocean Marine Paint Association (associazione senza personalità giuridica, rappresentata dal suo segretario generale sig. F. Ph. Regnault, Rotterdam, Delftseplein 37),

Vista la notifica di tale accordo presentata il medesimo giorno, e avente lo scopo di far beneficiare l'accordo stesso, qualora esso ricada sotto il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, e dell'articolo 7 del regolamento n. 17,

Sentite le imprese interessate in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE (2),

Effettuata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 la pubblicazione

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

del contenuto essenziale della domanda di attestazione negativa e della notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 164 del 17 settembre 1966, pag. 2962/66,

Visto il parere del Comitato consultivo in materia d'intese e di posizioni dominanti, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 17,

I

Considerando che, mediante accordo del 1° gennaio 1959, diversi produttori europei ed extraeuropei di pitture per navi hanno costituito la « Transocean Marine Paint Association » al fine di offrire agli aderenti la possibilità di produrre, oltre alle pitture per navi prodotte e vendute da ognuno di essi individualmente, speciali pitture, avvalendosi delle esperienze comuni e di identiche formule di fabbricazione, di metterle in commercio con la medesima confezione e con i medesimi marchi di fabbrica, e di inserirsi cosí efficacemente, mediante questa forma di cooperazione, nel mercato mondiale;

Considerando che all'associazione aderiscono 18 imprese di media grandezza aventi rispettivamente sede in 18 diversi Stati, e precisamente:

Koninklijke Lak- Vernis- en Verffabriek Molijn en Co. N. V., Rotterdam (Paesi Bassi),

J. C. de Coninck et fils S. A., Anversa (Belgio)·

Astral, Société de Peintures, vernis et encres d'imprimerie, Parigi (Francia),

Gioacchino Veneziani S. p. A., Trieste (Italia),

Farbenfabriken Hansa — Höeg, Kiel (Germania),

Storry Smithson Group of Companies, Hull (Gran Bretagna),

Alf Bjercke, Oslo (Norvegia),

C. Ljungdahls A. B., Göteborg (Svezia),

Teknos-Maalit Oy, Helsinki (Finlandia),

Urruzola S. A., Madrid (Spagna),

The National Lacquer and Paint Products Co. Ltd. (Hong Kong),

P. A. R. Malayan Paintworks Ltd. (Singapore),

Pacific Products Inc., Manila (Filippine),

Nippon Paint Co. Ltd., Osaka (Giappone),

Spartan Paints Pty. Ltd., Melbourne (Australia),

Superior Paint and Varnish Corporation, Chicago (USA),

Fuller Istmena S. A., Panama,

Antilliaanse Verffabriek N.V., Willemstad (Antille olandesi);

Considerando che nella sua nuova redazione, in vigore dal 15 giugno 1966, l'accordo prevede quanto segue:

I membri s'impegnano di promuovere la vendita delle pitture speciali Transocean (pitture per gli scafi, le sovrastrutture e gli interni delle navi) e di cercare di raccogliere ordinazioni nel territorio dello Stato in cui risiedono (in appresso denominato «territorio contrattuale») (articolo 3 dell'accordo). Queste pitture per navi devono essere fabbricate in base ad un'unica formula stabilita dall'associazione ed essere messe in commercio con la medesima confezione e con gli stessi marchi (il diritto sui quali spetta in ogni singolo Stato al membro ivi residente), a cui ogni membro patrà aggiungere la propria ditta e marchio. I membri possono mettere in vendita pitture munite unicamente del proprio marchio, soltanto se di qualità superiore o inferiore (articoli 5 e 11). Essi si sono altresì impegnati di consentire controlli di qualità, di scambiarsi informazioni sulle esperienze acquisite e di tener segrete le informazioni di ordine tecnico e commerciale avute nella loro qualità di membri dell'associazione (art. 9). I membri che siano in possesso di brevetti per prodotti atti a favorire la vendita di pitture Transocean sono tenuti, nel caso in cui volessero concedere delle licenze, a rivolgersi in primo luogo ai consociati (art. 10).

I membri hanno facoltà di mettere in commercio pitture per navi «Transocean» e di altro tipo ai prezzi stabiliti singolarmente da ciascuno di essi (art. 7). Inoltre, per le ordinazioni ricevute da un membro e che siano da eseguire nel territorio contrattuale di un altro membro, valgono le regole seguenti: il primo membro può fornire pitture Transocean (in esportazione o in transito) senza dover richiedere il consenso del secondo, cui però è tenuto a versare una provvigione nella misura indicata del ... % (art. 8 a, nn. 4 e 5). Pitture diverse dalla Transocean possono essere fornite dal primo membro solo col consenso del secondo e contro pagamento di una provvigione del ... %; il consenso deve essere dato, a meno che ne vengano compromessi gli interessi dell'associazione (art. 5, par. 4). Tanto per le pitture Transocean quanto per le altre, ogni membro ha, inoltre, la facoltà di far eseguire l'ordinazione da altro associato — non però da una terza impresa non associata — che in questo caso è tenuto a versargli una provvigione del ... % (art. 8 a, n. 1). Anche in caso di collaborazione per il conseguimento di un'ordinazione relativa ad una nave di nuova costruzione o in caso di forniture per una nave originaria del territorio con-

trattuale di altro associato sono previste provvigioni del . . . % (art. 8 a, nn. 2 e 3). Tutti i tassi di provvigione sono soltanto indicativi.

I membri comunicano all'ufficio centrale dell'associazione il fatturato annuale realizzato con pitture Transocean e altre pitture e trasmettono annualmente dei dati concernenti le vendite dei singoli prodotti Transocean, nonché i clienti e le navi cui tali prodotti sono stati destinati (cfr. allegato A dell'accordo).

Ai membri dell'associazione è vietato di appartenere ad altre organizzazioni di produttori di pitture per navi e di attuare nel territorio contrattuale di altro membro una collaborazione nel campo delle pitture per navi (art. 4, par. 1 e art. 9, par. 2). Un membro dell'associazione può produrre pitture per navi per conto di un'impresa non appartenente all'associazione stessa soltanto se lo abbia preventivamente notificato all'ufficio centrale dell'associazione, allo scopo di ottenere il consenso dell'impresa associata che può subirne maggior pregiudizio. Il consenso deve essere dato a meno che ne risultino lesi gli interessi dell'associazione (art. 4, par. 2 e 3).

L'accordo è concluso per 20 anni e s'intende prorogato di 20 in 20 anni, se almeno 12 mesi prima della scadenza la maggioranza dei membri non decide diversamente (art. 2). Per l'ammissione di nuovi membri si richiede una deliberazione presa all'unanimità (art. 13). Il recesso dei singoli membri è ammesso mediante preavviso di due anni. I membri receduti hanno l'obbligo di cedere i marchi di fabbrica Transocean ad altri membri dell'associazione e di mantenere il segreto sulle informazioni d'indole tecnica e commerciale ricevute nella loro qualità di membri (art. 15). In caso di insufficiente collaborazione o di insufficiente attività di vendita nel territorio contrattuale, un membro può venire escluso dall'associazione con deliberazione presa alla maggioranza dei 2/3 degli associati (art. 16); in caso di altre violazioni dell'accordo sono previste penalità contrattuali (art. 17). Le controversie relative all'applicazione dell'accordo devono essere decise da un tribunale arbitrale (art. 23). Le deliberazioni dell'associazione vengono prese dal consiglio d'amministrazione, nel quale tutti i membri sono rappresentati con parità di diritti (artt. 19-22); l'organo esecutivo dell'associazione è l'ufficio centrale, diretto dal segretario generale (art. 25 e allegato A dell'accordo);

Considerando che al momento della notificazione l'accordo prevedeva ulteriori obblighi dei membri nel senso di una maggiore limitazione della loro attività imprenditoriale, e cioè:

a) il divieto di esportare pitture Transocean ed altre pitture per navi nella zona riservata ad altro membro, salvo che questi non avesse dato prima il suo consenso ad una tale esportazione, consenso che sarebbe stato libero di rifiutare;

b) la necessità, per un membro, risultante da questo divieto generale di esportazione, di trasmettere ad altro membro le ordinazioni di pitture Transocean o altre destinate ad essere eseguite nel territorio attribuito a quest'ultimo;

c) l'assoluto divieto di fabbricare delle pitture per conto di imprese non appartenenti all'associazione;

d) la clausola — prevista dall'accordo, anche se praticamente mai applicata in questa forma — della comunicazione di dati particolareggiati (fra l'altro, dei prezzi) al segretario generale dell'associazione;

e) la necessità di ottenere l'accordo del consiglio d'amministrazione alla maggioranza dei due terzi per poter recedere dall'associazione, obbligo che rendeva particolarmente gravi le restrizioni di cui sopra;

Considerando che, in seguito alla comunicazione da parte della Commissione che tali disposizioni non potevano essere considerate compatibili con il disposto dell'articolo 85 (comunicazione degli addebiti fatta a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17), l'accordo è stato modificato, in data 15 giugno 1966, nel senso sopra indicato;

Considerando che, a giustificazione dell'accordo, le imprese interessate hanno dichiarato in particolare che gli acquirenti di pitture per navi preferirebbero quelle imprese che sono in grado di offrire in tutti i porti di maggiore importanza, pitture aventi la medesima composizione e qualità, poiché un nuovo strato di pittura sovrapposto ad uno vecchio dura a lungo soltanto se ne ha le medesime caratteristiche e la medesima qualità. Le singole imprese non sarebbero in grado da sole, date le loro dimensioni, di porre in essere un sistema distributivo di tali dimensioni mondiali; da sole esse non potrebbero né mantenere un sufficiente assortimento né garantire l'assistenza tecnica richiesta dalla maggior parte dei clienti (soprattutto nell'uso delle pitture speciali per gli scafi). Attraverso la collaborazione viene certo ridotta l'intensità della concorrenza fra di esse, ma questo svantaggio verrebbe largamente compensato da una più vivace concorrenza con i grandi gruppi internazionali produttori di pitture per navi. Considerate nel loro complesso, le condizioni di concorrenza, nel mercato di tali pitture, risulterebbero quindi migliorate;

Considerando che il contenuto essenziale dell'accordo modificato è stato pubblicato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 allo scopo di offrire ai terzi interessati la

possibilità di presentare le loro osservazioni; che, tuttavia, non è stata manifestata alcuna opposizione;

II

Considerando che l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la C.E.E. dispone che sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune;

Considerando che per quanto concerne l'accordo in questione le condizioni di cui sopra sono realizzate;

Considerando in realtà che esso è concluso fra imprese e che ha per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza nel territorio del mercato comune, e ciò sia per quanto riguarda le pitture Transocean fabbricate da tutte le imprese associate con le stesse caratteristiche qualitative e vendute con lo stesso marchio, che per quanto riguarda le altre pitture per navi, offerte da ciascuna di esse individualmente;

Considerando che il divieto di esportare pitture diverse dalle «Transocean» nei territori contrattuali di altre associate, senza aver prima ottenuto il loro consenso, comporta, per l'associata che abbia ricevuto un ordine per l'esportazione, una limitazione dell'attività economica in tali mercati; che, anche se dalla nuova redazione di questa clausola risulta che il consenso generalmente deve essere dato, tale disposizione, tuttavia, complica e ritarda l'esecuzione degli ordini per l'esportazione all'interno del mercato comune e induce necessariamente le imprese ad una reciproca considerazione e ad una armonizzazione delle loro politiche di esportazione;

Considerando che l'obbligo imposto ad un'associata di corrispondere ad altra impresa associata, in caso di esportazione di pitture Transocean o di altre pitture per navi nel territorio di quest'ultima, una provvigione del ...% del fatturato, a titolo di compensazione, costituisce per l'associata che effettua tale esportazione un aggravio finanziario supplementare che ne indebolisce la posizione concorrenziale in tale mercato a vantaggio dell'associata che ha sede in esso e contribuisce al reciproco rispetto dei vari territori contrattuali;

Considerando che la clausola che prevede che ogni associata può trasmettere ad altra associata le ordinazioni destinate ad essere eseguite nel territorio di quest'ultima offre alle varie associate il mezzo di provvedere all'approvvigionamento dei loro clienti, salvaguardando i propri interessi finanziari senza però entrare in concorrenza con le altre associate nei loro rispettivi territori; che questa clausola ha dunque per oggetto una restrizione della concorrenza tra le associate stesse; che questa constatazione è confermata dal fatto che le altre clausole restrittive dell'accordo tendono del pari ad assicurare ad ogni associata nel suo territorio contrattuale una posizione privilegiata, la cui importanza in ordine al conseguimento degli scopi dell'associazione verrà messa in rilievo sotto il punto III di cui appresso; che questa è inoltre confermata dal fatto che le associate si avvalgono di frequente, e per delle ordinazioni spesso importanti, della possibilità offerta dalla clausola in questione, astenendosi così in effetti, e in larga misura, dallo svolgere un'attività concorrenziale nel territorio delle altre associate;

Considerando che le possibilità di produzione delle consociate sono limitate dall'obbligo di produrre pitture per navi per conto di imprese non associate soltanto dopo aver ottenuto il consenso dell'impresa associata che può subirne maggior pregiudizio;

Considerando che l'obbligo delle associate di non produrre in proprio né far produrre da imprese non associate pitture per navi nel territorio contrattuale di altra impresa associata (il primo di questi due obblighi, benché non sia espressamente formulato, si desume dall'insieme delle clausole dell'accordo stesso) impedisce alle associate di intraprendere in tale mercato un'attività produttiva che accrescerebbe l'offerta di pitture per navi;

Considerando che l'obbligo per le imprese associate di prendere in primo luogo in considerazione le consociate nella concessione di licenze relative a dei prodotti che possano agevolare la vendita di pitture Transocean limita la libertà delle associate nella concessione di tali licenze e limita ugualmente la possibilità per le imprese non associate di ottenere le licenze stesse;

Considerando che, dagli elementi di cui la Commissione è a conoscenza, risulta che, senza l'accordo in questione, alcune delle associate, per lo meno quelle aventi sede nel mercato comune, sarebbero in condizione, ancorché non siano imprese di grandi dimensioni, di farsi reciprocamente, all'interno del mercato comune, una concorrenza più vivace; che tali associate sarebbero del pari in condizione di fare, al di fuori dei rispettivi territori contrattuali, una concorrenza più vivace, nei confronti dei terzi, all'interno del mercato comune; che, per conseguenza, le suddette limitazioni cui sono soggette la fabbricazione e la vendita sia delle pitture Transocean che delle altre pitture per navi re-

stringono sensibilmente la concorrenza all'interno del mercato comune;

Considerando che l'accordo può altresì pregiudicare il commercio fra gli Stati membri; che vi partecipano imprese di cinque diversi Stati membri; che l'accordo pregiudica la possibilità per tali imprese di esportare in altri Stati membri (tranne nel Lussemburgo) le pitture per navi da esse prodotte e di produrre pitture per navi per conto di imprese di altri Stati membri che non partecipino all'associazione; che l'accordo impedisce alle associate di svolgere un'attività produttiva in altri Stati membri e di accordare liberamente ad imprese non aderenti all'accordo, di altri Stati membri, licenze per determinati brevetti; che con l'erigere queste barriere commerciali artificiali, l'accordo può pregiudicare la libertà del commercio fra Stati membri nel settore delle pitture per navi in modo da compromettere la realizzazione di un mercato unico tra Stati;

Considerando che l'accordo ricade pertanto sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1; che esso può essere esentato da tale divieto soltanto se le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3, sono soddisfatte;

III

Considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate dalla Commissione inapplicabili ad accordi, decisioni e pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi;

Considerando che gli elementi di cui la Commissione è a conoscenza consentono di concludere che, nelle attuali condizioni del mercato, l'accordo notificato, nella sua versione del 15 giugno 1966, soddisfa alle quattro condizioni sopra indicate per una dichiarazione di esenzione;

1. Considerando che l'accordo contribuisce a migliorare la distribuzione dei prodotti ove si ponga mente ai seguenti fatti. L'accordo consente ai partecipanti di razionalizzare e intensificare la vendita delle pitture Transocean da essi prodotti con le stesse caratteristiche qualitative e contraddistinte con il medesimo marchio. Con l'istituzione di territori contrattuali in cui le singole consociate che vi hanno sede sono principalmente responsabili della vendita di dette pitture, si garantisce, grazie all'opportuna distribuzione geografica delle associate e alla loro buona conoscenza del mercato, che le pitture Transocean vengano offerte e tenute disponibili con regolarità e in quantità sufficiente in numerosi paesi e porti e che ogni associata sia in grado di effettuare senza difficoltà — sia mediante esportazioni in proprio, sia per il tramite di altre associate — forniture fuori del proprio territorio contrattuale. Le associate sono così in grado di rivolgersi anche a quegli utilizzatori i quali richiedono che le pitture da essi usate si trovino disponibili, e sempre nella medesima qualità, in qualsiasi momento e luogo essi ne abbiano bisogno. Senza l'accordo le associate avrebbero dovuto organizzare un proprio sistema distributivo in numerosi paesi ed avrebbero dovuto affrontare degli investimenti e dei rischi eccessivi per delle imprese di dimensioni medie (filiali o agenzie, depositi e assistenza alla clientela). Mediante l'associazione ed il coordinamento delle diverse reti distributive delle singole associate, queste, che sono imprese di media grandezza, vengono messe in condizioni di fare una più viva concorrenza ai grandi produttori di pitture per navi, già rappresentati in tutti i paesi importanti, il che determina un ampliamento dell'offerta ed un miglioramento della struttura distributiva nel settore in questione. Sotto il profilo della distribuzione, l'accordo presenta quindi, obiettivamente, dei vantaggi sensibili rispetto alla situazione che risulterebbe in mancanza di esso;

2. Considerando che agli utilizzatori è riservata una congrua parte dell'utile, dei vantaggi cioè che derivano dall'accordo e che sono stati sopra precisati; che l'accordo determina un ampliamento e un incremento dell'offerta di pitture per navi; che ogni utilizzatore può continuare ad acquistare le pitture prodotte dalle singole imprese associate senza dover dipendere — dato che non esiste una protezione territoriale assoluta — dall'associata avente sede nella sua zona. Gli utilizzatori che si decidono per l'acquisto di pitture Transocean, non si trovano più nella necessità di caricare sulla propria nave le pitture necessarie alla manutenzione della medesima, potendole ricevere senza nessuna difficoltà o ritardo, e in qualità uniforme, dai numerosi depositi tenuti dalle imprese associate, risparmiando così volume utile di carico. Gli acquirenti di pitture Transocean hanno la possibilità di rivolgersi in un determinato paese all'associata

avente ivi sede, se desiderano, per esempio, usufruire della sua consulenza e assistenza tecnica nell'applicazione delle pitture. Essi possono però anche rivolgersi ad associate aventi sede in altri paesi, qualora le condizioni offerte da queste (prezzi, termini di consegna, ecc.) appaiano loro più favorevoli. La possibilità di servirsi presso un'altra associata costituisce un utile correttivo per eventuali differenze anormali fra i prezzi praticati dalle associate e, insieme alla concorrenza di prezzi, cui le associate sono esposte, ad opera dei loro concorrenti, contribuisce a far sì che gli utilizzatori profittino in congrua misura dei vantaggi che l'accordo reca;

3. Considerando che, nella sua forma attuale, l'accordo non contiene restrizioni che non siano indispensabili per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati;

a) Per quanto concerne le pitture speciali Transocean, le misure previste per la concentrazione nei singoli territori contrattuali dell'attività di produzione e di vendita delle imprese associate sono necessarie per porre in essere un'organizzazione di vendita la più ampia e completa possibile, che a sua volta costituisce la necessaria premessa per l'affermazione dei prodotti Transocean e per un'intensa promozione dei nuovi marchi Transocean. Il lancio delle pitture Transocean esige sforzi particolarmente intensi da parte delle associate, in considerazione della loro prosizione relativamente modesta sul mercato. All'interno del mercato comune, la produzione delle principali associate non rappresenta che il ... % circa della produzione nazionale di pitture per navi nei rispettivi paesi; tutte le associate sono esposte ad una vivace concorrenza da parte di altri produttori, talvolta ben più importanti. Esse devono pertanto, nel periodo iniziale, affrontare sforzi particolarmente intensi al fine di richiamare l'attenzione degli acquirenti sulle nuove pitture Transocean, di qualità identica e disponibili in tutti i territori contrattuali e così, benché note finora come imprese produttrici solo nell'ambito di un territorio limitato, affermarsi di fronte ai loro concorrenti che già dispongono di una rete distributiva su scala mondiale. Questa fase iniziale non può ancora considerarsi conclusa, sebbene l'associazione sia sorta nel 1959. Ciò va attribuito, fra l'altro, al frequente rinnovarsi dei membri dell'associazione e si manifesta praticamente nel fatto che la produzione di pitture Transocean non supera tuttora, in media, il ... % della produzione complessiva di pitture per navi delle imprese associate;

Considerando che, in queste particolari circostanze, il miglior modo per indurre le associate a svolgere un'azione intensiva a favore delle pitture Transocean nei loro territori contrattuali è che esse, da un parte, siano tenute a concentrare essenzialmente i loro sforzi sul rispettivo territorio al fine di assicurarvi un approvvigionamento sufficiente e regolare della clientela ma che, d'altra parte, esse possano ritenere fondatamente che altre associate non svolgeranno nel loro territorio, un'attività tale da porre in questione il loro interesse a promuovervi le vendite;

Considerando che, al momento attuale, non si potrebbe ottenere un'azione intensiva da parte di tutte le associate all'interno del loro territorio, ove queste fossero libere di produrre o di far produrre delle pitture Transocean nei territori di altre associate. Tale azione intensiva sarebbe inoltre compromessa se non sussistesse l'accordo relativo alle provvigioni; questo costituisce infatti per ogni associata un incentivo a trasmettere ad altra associata le ordinazioni che devono essere eseguite nel territorio di quest'ultima e procura così all'associata responsabile per questo territorio una posizione privilegiata, necessaria perché essa possa avere interesse a svolgere un'intensa attività di vendita. D'altra parte, l'accordo relativo alle provvigioni non esclude che si possano importare pitture Transocean nel territorio contrattuale di un'associata, mediante una compensazione relativamente esigua e senza effetto proibitivo, ciò che induce l'associata responsabile per tale territorio a svolgervi un'intensa attività di vendita;

Considerando che questa possibilità, lasciata sussistere dalla regolamentazione relativa alle provvigioni, del commercio delle pitture Transocean fra gli Stati membri, non viene poi ostacolata dalla situazione posta in essere dall'accordo per quanto concerne il diritto dei marchi. Nella fattispecie, il medesimo marchio viene contemporaneamente utilizzato da più fabbricanti in diversi Stati per contraddistinguere i medesimi prodotti, e ciò in base ad un accordo che garantisce una qualità uniforme al fine di ottenere una completa interscambiabilità dei prodotti e di evitare che i consumatori siano indotti in errore. In tali condizioni, le associate aventi sede nel mercato comune non possono far valere i diritti derivanti dai marchi depositati a loro favore nel proprio territorio per impedire le importazioni di pitture Transocean dagli altri Stati membri. Invero, come ha dichiarato la Corte di Giustizia nella sentenza del 13 luglio 1966 (cause nn. 56 e 58/64 — Grundig/Consten), il principio fondamentale dell'ordinamento comunitario della concorrenza non ammette che si abusi dei diritti derivanti dalla legislazione nazionale sui marchi allo scopo di eludere le norme comunitarie sulle intese;

Considerando che in base a tali circostanze è lecito presumere che le limitazioni della concorrenza previste per le pitture Transocean non

oltrepassino la misura necessaria al conseguimento delle finalità dell'accordo;

b) Considerando che, per quanto riguarda la vendita di pitture per navi diverse dalle Transocean, le limitazioni previste nell'accordo sono necessarie per indurre le associate ad utilizzare attivamente i marchi Transocean e a promuovere così la vendita delle pitture Transocean;

Considerando che la collaborazione fra le associate per quanto concerne la preparazione, la fabbricazione e la vendita delle pitture Transocean non potrebbe funzionare in modo soddisfacente durante il periodo iniziale, e non permetterebbe di sperare in una intensificazione della concorrenza tra questi prodotti e quelli dei concorrenti, se le associate potessero liberamente produrre o far produrre, nei territori contrattuali di altre associate, pitture per navi diverse dalle Transocean;

Considerando che, durante la fase iniziale, le finalità perseguite dall'associazione non potrebbero inoltre essere raggiunte senza l'obbligo imposto alle associate di non esportare pitture per navi contraddistinte dai propri marchi nei territori di altre associate senza aver prima ottenuto il loro consenso e mediante una compensazione relativamente esigua. La possibilità di rifiutare tale consenso nel caso in cui l'esportazione leda gli interessi dell'associazione dà alle associate la garanzia che nella fase di lancio delle pitture Transocean, nessuna di esse venderà nei territori contrattuali delle altre associate esclusivamente o principalmente i propri prodotti contrassegnati dai propri marchi, a scapito dello sviluppo delle vendite delle pitture Transocean e quindi a danno degli interessi comuni di tutte le consociate. Al tempo stesso, per effetto di questa restrizione delle possibilità di esportazione, le associate vengono indotte a trasmettere alle altre associate le ordinazioni destinate ad essere realizzate nel territorio di queste ultime, ciò che le induce in pratica ad offrire di preferenza ai loro clienti le pitture Transocean disponibili, con le stesse caratteristiche qualitative, anche nel paese in cui la fornitura dovrà aver luogo, ed a contribuire così allo sviluppo delle vendite di queste pitture;

Considerando che non sussistono elementi tali da far ritenere che le disposizioni in questione determinino, per il modo in cui sono applicate, una restrizione della libertà economica dei membri che vada al di là di quanto è necessario per la realizzazione degli scopi dell'associazione;

c) Considerando che anche le altre limitazioni della concorrenza previste dall'accordo sono da considerarsi indispensabili per ottenere un'intensificazione degli sforzi da parte di ognuno degli associati. Qualora si ammettesse senza alcuna limitazione la produzione per conto di imprese non associate, vi sarebbe da temere che un membro favorirebbe così proprio quei concorrenti dell'associazione o di singole imprese associate, per far concorrenza ai quali, in un modo più efficace, l'associazione stessa è stata posta in essere. Né si può disconoscere il pericolo che un'associata, collaborando con delle imprese estranee all'accordo, collaborazione che si estenderebbe necessariamente a dei particolari tecnici del processo produttivo, riveli dei dati segreti, concernenti lo sviluppo delle pitture Transocean, di cui le associate vengano a conoscenza mediante il reciproco scambio di informazioni e che, ai fini di una collaborazione basata sulla fiducia, si sono impegnate a non divulgare. Il diritto di opzione delle associate in caso di concessione di licenze può infine, nella fattispecie, essere considerato necessario, perché esso costituisce un mezzo ulteriore per impedire che le associate rendano le conoscenze tecniche comuni accessibili ai terzi accordando loro, a scapito dell'interesse di altre consociate, delle licenze relative a dei brevetti che potrebbero ottenere avvalendosi delle conoscenze comuni;

4. Considerando che l'accordo non dà alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. I membri dell'associazione, i quali, in base ai dati di cui dispone la Commissione, detengono nell'ambito della C.E.E. solo il ...% circa del mercato, sono esposti nel mercato comune ad una vivace concorrenza da parte di altri produttori di pitture per navi, in ispecie a quella dei grandi gruppi internazionali che operano nel mercato comune, ed il cui accesso al mercato non viene reso più difficile dall'accordo; che anche la quarta ed ultima condizione per il rilascio di una dichiarazione di inapplicabilità ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, risulta così soddisfatta;

IV

Considerando che occorre fissare la data di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17, a decorrere dalla quale prende effetto la dichiarazione di inapplicabilità ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, al giorno in cui (15 giugno 1966) all'accordo notificato è stata data la redazione che rende possibile tale dichiarazione; che tale dichiarazione deve, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, essere rilasciata per un periodo determinato e cioè, nella fattispecie, per il periodo fino al 31 dicembre 1972, necessario per esaminare gli effetti dell'accordo e la loro influenza sulle condizioni del mercato;

Considerando che per il periodo anteriore alla data in cui prende effetto la dichiarazione di inapplicabilità — compreso fra il giorno dell'entrata in vigore del regolamento n. 17 (13 marzo

1962) e il 15 giugno 1966 — si deve, su richiesta degli interessati ed a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 17, decidere se ed in qual misura il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, si applichi per tale periodo; che le condizioni per l'applicabilità di queste norme sono soddisfatte. Si tratta di un accordo che sussisteva già al momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 17 e che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17, è stato notificato a tempo debito alla Commissione, e cioè anteriormente al 1° novembre 1962. L'accordo comprendeva, nella redazione notificata, delle clausole che non potevano essere considerate indispensabili per il conseguimento degli scopi della associazione ed ostavano pertanto ad una dichiarazione di inapplicabilità ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3. A seguito della comunicazione degli addebiti fatta il 30 luglio 1965 a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e con la quale la Commissione contestava la validità di tali clausole, l'accordo è stato modificato in modo che esso soddisfa, come si è detto, alle condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3; che non sussistono pertanto nella fattispecie motivi per negare l'applicazione dell'articolo 7 del regolamento n. 17;

Considerando che appare opportuno sottoporre la presente decisione ad oneri ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17. Tali oneri dovranno alleviare il compito che spetta alla Commissione di esaminare se vi sia motivo, a norma dell'articolo 8 paragrafo 3, di revocare o modificare la presente dichiarazione di esenzione o di vietare agli interessati determinati comportamenti; che, a tale scopo, i membri dell'associazione devono essere obbligati a comunicare tutte le modificazioni intervenute nella lista dei membri e tutte le modificazioni e aggiunte all'accordo, nonché tutte le deliberazioni del consiglio d'amministrazione e tutte le decisioni arbitrali emesse a norma dell'articolo 23 dell'accordo, se ed in quanto riguardino l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni dell'accordo prese in esame dalla presente decisione;

Considerando che, poiché la cooperazione fra medie imprese intesa a organizzare su scala mondiale un sistema razionale di distribuzione dei prodotti Transocean costituisce un elemento essenziale per il rilascio della dichiarazione di inapplicabilità, appare necessario imporre alle associate l'onere di presentare annualmente alla Commissione una relazione sull'attività dell'associazione e dei suoi attuali ed eventuali nuovi membri, indicando il volume della produzione e delle vendite da parte dei singoli associati, tenendo distinte le pitture Transocean dalle altre pitture per navi da essi prodotte. Per poter controllare quali effetti le disposizioni relative alle provvigioni esercitino sull'evoluzione del commercio delle pitture per navi nel mercato comune, si deve inoltre imporre ai membri dell'associazione, residenti nel mercato comune, l'onere di indicare il volume delle forniture, per le quali essi si obbligano ad effettuare reciproci pagamenti a titolo di provvigione, nonché l'ammontare e i tassi delle provvigioni stesse. Sarà all'uopo sufficiente che il segretario generale dell'associazione, di concerto con gli associati, fornisca — come già durante l'istruzione della pratica — i dati richiesti, basandosi sulle relazioni che egli è tenuto a presentare trimestralmente, conformemente al punto 11 dell'allegato dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea sono dichiarate inapplicabili, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, all'accordo costitutivo della Transocean Marine Paint Association, concluso il 1° gennaio 1959 e modificato il 15 giugno 1966.

Articolo 2

La disposizione dell'articolo 1 prende effetto dal 15 giugno 1966 ed è valida fino al 31 dicembre 1972.

Articolo 3

Il divieto stabilito dall'articolo 85, paragrafo 1, non si applica, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 17, per il periodo compreso fra il 13 marzo 1962 e il 15 giugno 1966.

Articolo 4

La presente decisione è sottoposta agli oneri seguenti.

1. Devono essere comunicate senza alcun indugio alla Commissione:

   a) tutte le modificazioni intervenute nella lista dei membri dell'associazione;

   b) tutte le modificazioni e le aggiunte all'accordo;

   c) tutte le deliberazioni del consiglio d'amministrazione e tutte le decisioni arbitrali, se ed in quanto riguardino l'applicazione o l'interpretazione delle clausole dell'accordo prese in esame dalla presente decisione.

2. Deve essere presentata alla Commissione annualmente — la prima volta per il 1967 — una relazione sull'attività dell'associazione, sul volume della produzione, sul volume e sul valore delle vendite da parte dei singoli associati — tenendo distinte le pitture Transocean dalle altre pitture per navi da essi prodotte — nonché sul volume delle forniture per le quali i membri aventi sede nel mercato comune si obbligano ad effettuare reciproci pagamenti a titolo di provvigione, nonché sull'ammontare e sui tassi delle provvigioni stesse.

Articolo 5

La presente decisione è diretta ai membri della Transocean Marine Paint Association, rappresentati dal segretario generale dell'associazione medesima, sig. F. Ph. Regnault.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN